



# COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO OBČINA SOVODNJE OB SOČI

PROVINCIA DI GORIZIA / POKRAJINA GORICA

Via 1° Maggio 140 / Prvomajska 140

34070 SAVOGNA D'ISONZO / SOVODNJE OB SOČI (GO)

TEL. 0481 882001 - FAX 0481 882447 - C.F. 80002990317 - P. IVA 00126470319

comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it - www.comune.savogna.go.it

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2022

Ai sensi del comma 3 – sexies dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, si presenta la seguente relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente del Comune di Savogna d'Isonzo.

A tale fine si evidenzia che:

- la costituzione del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 2018 è disciplinata dall'art. 32, del CCRL sottoscritto in data 15.10.2018 "Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa" e in particolare al comma 11 viene stabilito che "tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all'articolo 12 commi 6 e seguenti della Legge Regionale 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018-2020, l'incremento dell'ammontare delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile";
- il CCRL di interpretazione autentica dell'art. 32, c. 1 e 11 del CCRL 15.10.2018, sottoscritto tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Organizzazioni Sindacali in data 30.09.2021, modifica, riducendolo, l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili del fondo, a decorrere dal 01.01.2021;
- l'art. 22 della L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020 n. 20, stabilisce in particolare che gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- la DGR FVG 1885 del 14.12.2020 ha determinato i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica definiti dall'art. 22;
- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione PG/E n. 0153221 del 31.12.2020 ha fornito le prime indicazioni operative agli Enti.

Verificato pertanto che sulla base della suesposta normativa:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) mentre permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art.32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018).

Si allegano i seguenti prospetti redatti sulla base dei fac simili predisposti dalla Regione:

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2022 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018 e dal CCRL dd. 30.09.2021, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi Euro 23.676,74.-, di cui Euro 16.739,18.- di risorse stabili ed Euro 6.937,56.- (di cui Euro 1.077,56.- derivanti da economie dell'anno precedente) di risorse variabili;
- prospetto allegato sub B dalla quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è pari ad Euro 3.703,28.-;
- prospetto allegato sub C di verifica del rispetto del limite di spesa ai sensi della L.R. 18/2015, come modificata con la L.R. 20/2020.

## QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

### Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13.11.2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31.12.2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali Euro 14.355,00.-.

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
-	A	917,00	0,00
4	B	1.016,00	4.064,00
2	C	1.177,00	2.354,00
3	D	2.271,00	6.813,00
1	PLA	1.124,00	1.124,00
<b>Totale n. 10</b>		<b>Totale importo</b>	<b>14.355,00</b>

### Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2022 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Essendosi verificata nel 2019 la cessazione per quiescenza di un dipendente che beneficiava delle voci sopra evidenziate, nell'anno 2022 le risorse stabili vengono quindi incrementate di Euro 1.207,18.-.

### Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigore del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13.11.2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Anche per l'anno 2022 le risorse stabili sono state quindi incrementate dell'importo di Euro 1.177,00.-, derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una dipendente di cat. C avvenuta nell'anno 2017.

### Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di Euro 16.739,18.- sono determinate come da seguente prospetto:

<b>RISORSE STABILI</b>	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 14.355,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2019	€ 1.207,18
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 1.177,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 16.739,18</b>

## QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

### Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, moltiplicando l'importo annuo di € 586,00.- per ogni addetto (come modificato con il CCRL di interpretazione autentica dd. 30.09.2021). Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31.12.2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali Euro 5.860,00.-

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
-	A	586,00	0,00
4	B	586,00	2.344,00
2	C	586,00	1.172,00
3	D	586,00	1.758,00
1	PLA	586,00	586,00
<b>Totale n. 10</b>		<b>Totale importo</b>	<b>5.860,00</b>

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

### Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Nel 2022 non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

### Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Nel 2022 tale importo ammonta ad Euro 1.077,56.-.

### Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (Euro 586,00.-), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13.11.2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo

determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Al 01.01.2022 non era in servizio nessun dipendente a tempo determinato, pertanto nell'anno 2022 non viene operato alcun incremento delle risorse variabili.

### **Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10**

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Nel 2022 non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di 6.937,56.- sono determinate come da seguente prospetto:

<b>RISORSE VARIABILI</b>	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 5.860,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 1.077,56
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 6.937,56</b>

### **QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6**

#### **Art. 32 comma 6 e 7**

A decorrere dalla data del 01.01.2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31.12.2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nell'allegato prospetto sub B, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad Euro 3.703,28.-, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

Non essendoci stato trasferimento di personale, l'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2022 resta confermato in Euro 3.703,28.-.

### **RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO**

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 01.01.2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01.08.2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Riassumendo:

Fondo destinato al pagamento delle prestazioni straordinarie nell'anno 1998	€ 1.500,00
Riduzione ex art. 18 del CCRL 2006	€ 0,00
Riduzione per trasferimento risorse ex art. 56 del CCRL 2006	€ 0,00
<b>RISORSE RESIDUE</b>	<b>€ 1.500,00</b>

## VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non è più applicabile.

Già nel 2020 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è intervenuta sull'argomento, stabilendo, all'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019 che, nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'art. 2 della L.R. 18/2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.

Viene comunque rispettato il limite della spesa per il salario accessorio di cui all'art. 32, comma 6 del CCRL 15.10.2018, come riassunto nel seguente prospetto.

Limite indennità anno 2016 a carico del Fondo e a carico del bilancio Voci trattamento accessorio art. 32, comma 6 CCRL 2018/2016. Aggregato di spesa definito dalla Funzione Pubblica Fvg – anno 2016	€ 3.703,28.-
Voci trattamento accessorio art. 32, comma 6 CCRL 2018 – anno 2022	€ 3.703,28.-
Differenza 2016 - 2022	€ 0,00

## VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutro al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificata con la L.R. 20/2020.

Detta norma stabilisce che in merito alle spese per il personale gli enti debbano rispettare un valore soglia riferito alla classe demografica, espresso come rapporto tra entrate correnti e spese sostenute per il personale. Con deliberazione n. 1885 dd. 14.12.2020 la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha fissato i valori soglia suddetti, stabilendo, per la fascia demografica cui appartiene il Comune di Savogna d'Isonzo (comuni da 1.000 a 1.999 abitanti) un valore soglia per le spese per il personale corrispondente al 28,8% delle entrate correnti. A partire dal 01.01.2022, detto valore soglia diventa 30,10 (rif. deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1994 dd. 23.12.2021).

Il competente ufficio ha pertanto proceduto a quantificare la spesa di personale anno 2022, aggiornata con le maggiori spese derivanti dalla nuova modalità di costituzione del fondo, rilevando, come analiticamente dimostrato nell'allegato prospetto sub C, che a livello previsionale la stessa supera il valore soglia come sopra stabilito. Pertanto, se le risultanze del Rendiconto 2022 confermeranno il superamento del valore soglia suddetto, andranno adottate le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento, come stabilito dall'art. 22, comma 7, della L.R. 18/2015.

## DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL

## **FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**

Con deliberazione consiliare n. 10 del 07.03.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 con lo stanziamento delle somme necessarie ai capitoli relativi alla spesa di personale. Ad oggi, detti stanziamenti non sono stati oggetto di modifiche con le variazioni di bilancio deliberate finora.

Alla data odierna si dà atto che le spese risultano pertanto stanziare e trovano copertura nel Bilancio 2022 come di seguito indicato:

- Euro 15.661,62.- a titolo di progressioni economiche già attribuite – importi già impegnati sui singoli capitoli di spesa del personale;
- Euro 1.077,56.- al capitolo 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – destinato all'attribuzione di progressioni orizzontali – impegno n. 537;
- Euro 5.860,00.- al capitolo 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – destinato alla produttività ed al miglioramento dei servizi - impegno n. 538;
- Euro 1.077,56.- (derivanti dalle economie del fondo 2021) al capitolo 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – destinato alla produttività ed al miglioramento dei servizi - impegno n. 40;
- Euro 118,32.- a titolo di indennità di qualifica cat. B – importi già impegnati sui singoli capitoli di spesa del personale;
- Euro 3.584,96.- quali voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 allo stesso cap. 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – impegno n. 539;
- Euro 1.500,00.- per il lavoro straordinario al cap. 2460 (Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.000) – impegno n. 218.

## **TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNI 2018-2019**

Con note prot. 35373 dd. 24.08.2022 e prot. 211202 dd. 28.10.2022 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha inviato la comunicazione di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 6, della L.R. 37/2017, fornendo le istruzioni operative per l'erogazione ai dipendenti del trattamento accessorio relativo agli anni 2018 e 2019, decurtato per effetto della norma citata.

Si dà atto che la spesa relativa al trattamento accessorio per gli anni 2018 e 2019 è già stata oggetto di verifica delle spese del fondo dei rispettivi anni, verrà erogata ai dipendenti nell'anno 2023 e pertanto non comporta alcun riflesso sul fondo 2022 e sulle spese per il personale 2022.

Savogna d'Isonzo, 30.11.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-  
FINANZIARIA INCARICATO DI P.O.

Susanna Cerne  
*Firmato digitalmente*

**COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO - COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2022**

RISORSE STABILI				
Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 (Conto annuale)			n. dip.	2022
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	4,00	€ 4.064,00
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 2.354,00
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 6.813,00
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 1.124,00
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
<b>SUB TOTALE</b>			<b>10,00</b>	<b>€ 14.355,00</b>
Art. 32 comma 3 lett. d)	Ria e assegno ad personam personale cessato			€ 1.207,18
Art. 32 comma 8	Incremento risorse stabili per incremento stabile dotazione organica			€ 1.177,00
Art. 32 commi 9 e 10	Incremento o decremento delle risorse stabili per trasferimento personale art. 31 D.Lgs. 165/2001			€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>				<b>€ 16.739,18</b>

UTILIZZI		
		2022
Art. 32 comma 2	Eventuali nuove progressioni economiche	€ 1.077,56
	Progressioni economiche già attribuite al 31/12/2021 (art. 1 comma 4)	€ 15.661,62
<b>TOTALE PROGRESSIONI ECONOMICHE</b>		<b>€ 16.739,18</b>

RISORSE VARIABILI				2022
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	4,00	€ 2.344,00
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2,00	€ 1.172,00
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	3,00	€ 1.758,00
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1,00	€ 586,00
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	0,00	€ 0,00
<b>SUB TOTALE</b>				<b>€ 5.860,00</b>
Art. 32 comma 2	Eventuali risparmi di risorse stabili			€ 0,00
Art. 32 comma 3 lett. b)	Economie anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi			€ 1.077,56
Art. 32 comma 3 lett. c)	Incremento ris. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi			€ 0,00
Art. 32 commi 9 e 10	Incremento o decremento delle risorse variabili per trasferimento personale art. 31 D.Lgs. 165/2001			€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>			<b>0,00</b>	<b>€ 6.937,56</b>

UTILIZZI		
		2022
Art. 32 comma 2	Produttività del personale	€ 6.937,56
<b>TOTALE UTILIZZI FINANZIATI DA RIS. VARIABILI</b>		<b>€ 6.937,56</b>

**TOTALE FONDO € 23.676,74**

**TOTALE UTILIZZI € 23.676,74**

Incrementi annuali da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici				2022
Art. 32 comma 3 lett. a)		Incentivo funzioni tecniche		
		Indagini ISTAT		
		Trasferimenti dal Ministero / Regione per elezioni		
		Proventi derivanti dalle sanzioni c.d.s.		
		Sponsorizzazioni / convenzioni / servizi a tariffa		
		Avvocatura: per sentenze favorevoli		
<b>TOTALE INCREMENTI ANNUALI</b>				<b>€ 0,00</b>

UTILIZZI		2022
Specifici trattamenti economici	Incentivi funzioni tecniche	€ 0,00
	Lavoro straord. ISTAT	€ 0,00
	Lavoro straord. Elettorale	€ 0,00
	Compensi C.D.S.	€ 0,00
	Compensi sponsorizzazioni	€ 0,00
	Compensi sentenze favorevoli	€ 0,00
	<b>TOTALE UTILIZZI</b>	<b>€ 0,00</b>

ISTITUTI CHE TROVANO FINANZIAMENTO NEL BILANCIO		
Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale	2022	IMPORTO STANZIATO NEL 2016
Indennità di qualifica cat. B	118,32	112,94
Indennità maneggio valori		340,34
Indennità di rischio		1.050,00
Indennità di responsabilità legate alla qualifica (anagrafe, stato civile, prot. Civile ecc)	300,00	0,00
Indennità specifiche responsabilità	1.000,00	1.500,00
Indennità di disagio		700,00
Compenso messi notificatori		
Altro:		
Nuovi istituti o istituti rivisti previsti dalla preintesa	2.284,96	
Riposo compensativo per lavoro svolto in giornata festiva (art. 5)		
Indennità per particolari funzioni della protezione civile della regione		
Indennità servizio esterno polizia locale (art. 26)		
Indennità di turno (art. 3)		
Reperibilità (art. 4)	0,00	
<b>Sub totale</b>	<b>3.703,28</b>	<b>3.703,28</b>
Salario aggiuntivo ex art. 70 C.C.R.L. 07/12/2006	6.375,48	
Lavoro straordinario	1.500,00	
<b>Totale risorse</b>	<b>11.578,76</b>	

Art. 32 comma 6 CCRL 15.10.2018

**ALLEGATO C)**

<b>L.R.18/2015 modificata dalla LR. 20/2020 VERIFICA CONSEGUIMENTO DEL VALORE SOGLIA ENTRO CINQUE ANNI</b>							
	<b>ESERCIZI</b>						
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020</b>	520.766,06	492.144,42	496.126,42	496.126,42	496.126,42		
<b>Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020</b>	1.355.342,06	1.342.599,88	1.334.587,88	1.334.587,88	1.334.587,88		
<b>Rapporto percentuale dell'Ente</b>	38,42%	36,66%	37,17%	37,17%	37,17%		
<b>Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020</b>	30,10%	30,10%	30,10%	30,10%	30,10%		
<b>Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia</b>	SOPRA	SOPRA	SOPRA	SOPRA	SOPRA	SOTTO	SOTTO
<b>DIFFERENZA</b>	8,32%	6,56%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00%	0,00%
<b>PREMIO per debito inferiore</b>		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
<b>DIFFERENZA</b>		5,06%	5,57%	5,57%	5,57%	-1,50%	-1,50%